

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE 3 GAVINANA - GALLUZZO

*Approvato nella seduta del 17.12.2001 con delibera n° 30056, modificato con delibera n. 30020 del 13.06.2005, modificato con delibera n. 30004/2006 del 27.02.06, modificato con delibera n.30001/2007 del 29.01.07, modificato con delibera n. 30030 del 15/10/2007 , modificato con delibere n. 30038 – 30039 del 26 ottobre 2010, modificato con Delibera n. 300010 del 7.7.2014, modificato con Delibera n 30021 del 15.12.2016, **modificato con Delibera n 30020 del 11.10.2018***

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio di Quartiere

TITOLO II – ORGANI CONSILIARI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 3 – Articolazione dei lavori del Consiglio

Art. 4 – Iscrizioni all'ordine del giorno

Art. 5 – Iscrizioni d'urgenza all'ordine del giorno

Art. 6 – Iter delle mozioni

Art. 7 – Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Art. 8 – Interventi dei Consiglieri

Art. 9 – Tempi di svolgimento del Consiglio

Art. 10 – Presentazione e discussione degli emendamenti

Art. 11 – Processo Verbale

Art. 12 – Pubblicizzazione del Consiglio

Art. 13 – Consigli “aperti” o in “altra sede”

Art. 14 – Rapporti fra Consigli e Uffici

Art. 15 – Conferenze Capigruppo

Art. 16 – Collegio di Presidenza

Art. 17 - Attribuzioni delle Commissioni Permanenti

Art. 18 – Nomina dei Presidenti e Membri delle Commissioni permanenti

Art. 19 – Articolazione dei lavori delle Commissioni permanenti

Art. 20 – Riunioni di più Commissioni

Art. 21 – Commissioni speciali

TITOLO III - USO PUBBLICO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI SPAZI AFFIDATI AL QUARTIERE

Art. 22 – Centro Civico ed altri spazi affidati al Quartiere

TITOLO IV – RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Art. 23 – Accesso del pubblico agli uffici

Art. 24 – Regolamento per lo svolgimento di assemblee pubbliche

Art. 25 – Consulte

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Modifiche regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 Premessa

Il Consiglio di Quartiere 3 si occupa delle materie individuate dai Criteri Direttivi approvati con Delibera del Consiglio Comunale, promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini alle attività dei pubblici poteri.

Art. 2 Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio di Quartiere

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Quartiere 3 sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune di Firenze, dal Regolamento dei Consigli di Quartiere e dal presente Regolamento.
2. Per tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento verrà applicato il Regolamento del Consiglio Comunale.

TITOLO II ORGANI CONSILIARI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 3 Articolazione dei lavori del Consiglio

I lavori del Consiglio si articolano nell'esame e nel dibattito dei seguenti elementi:

- a) comunicazioni del Presidente;
- b) domande di attualità;
- c) delibere;
- d) interrogazioni rivolte al Presidente del Consiglio di Quartiere;
- e) interrogazioni e proposte di deliberazioni agli Organi dell'Amministrazione Comunale ai sensi dello Statuto e del Regolamento dei Consigli di Quartiere;
- f) Ordini del Giorno, come definiti e disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale di Firenze.
- g) Le mozioni e le risoluzioni proposte dai consiglieri che devono essere discusse nel primo Consiglio utile, successivamente alla discussione delle stesse nella competente Commissione nei termini di cui all'art. 16 del presente regolamento, fatti salvi i casi aventi ad oggetto motivi di urgenza.

Art. 4 Iscrizioni all'ordine del giorno

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Quartiere di propria iniziativa, su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco, di almeno un quinto dei Consiglieri Circoscrizionali o di cento (100) elettori del Quartiere entro venti (20) giorni dalla

richiesta.

2. Decorso tale termine se il Presidente non ha adempiuto provvede il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere anziano.
3. Il Presidente fissa l'Ordine del Giorno del Consiglio di Quartiere, sentito il Collegio di Presidenza, salvo casi d'urgenza o particolare gravità.
4. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, recapitato al domicilio di ogni Consigliere, ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica, almeno tre (3) giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, nei quali dovrà pervenire almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.
5. Gli avvisi di convocazione del Consiglio sono affissi all'Albo pretorio comunale ed all'Albo del centro civico e sono trasmessi al Sindaco, all'Assessore competente ed al Presidente del Consiglio Comunale.
6. Le interrogazioni e le mozioni proposte sono iscritte all'Ordine del Giorno del Consiglio di Quartiere della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e sono illustrate, di norma, dal primo firmatario.
7. Sulle proposte di deliberazione si esprimono preventivamente alla discussione nel Consiglio le Commissioni permanenti, ciascuna per le materie di propria competenza.

Art. 5

Iscrizioni d'urgenza all'ordine del giorno

1. Nel caso in cui si verificano eventi straordinari, oppure si debba trattare un argomento urgente non conosciuto al momento della stesura dell'Ordine del Giorno, la Conferenza dei Capigruppo all'unanimità può chiedere l'iscrizione d'urgenza all'Ordine del Giorno.
2. Il Presidente, in apertura della seduta, annuncia e motiva al Consiglio le variazioni effettuate, indicando la nuova sequenza d'esame dell'Ordine del Giorno.
3. E' possibile presentare Ordini del Giorno, Osservazioni ed Emendamenti anche prima dell'inizio del Consiglio; se sono attinenti agli argomenti messi in discussione vengono ammessi alla discussione della seduta, qualora invece non siano attinenti ai temi all'odg la loro eventuale ammissione viene decisa dall'unanimità della conferenza dei capigruppo.

Art. 6

Iter delle Mozioni

1. Le mozioni pervenute agli uffici del Quartiere devono essere protocollate ed inviate, per conoscenza, al Presidente del Quartiere e a tutti i capigruppo. Successivamente il Presidente del Quartiere assegna l'atto alla Commissione Consiliare competente la quale dovrà riunirsi entro 45 giorni dalla data del protocollo. In difetto, oltre tale termine, l'atto verrà comunque inserito all'ordine del giorno del primo Consiglio di Quartiere utile.
2. Quando la Commissione ha esaurito la discussione sul documento, lo stesso viene inserito, su approvazione della conferenza dei capigruppo, all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio di Quartiere

Art. 7
Comunicazioni del Presidente e di altri Consiglieri

1. All'inizio della seduta il Presidente dà comunicazione al Consiglio circa argomenti che interessano la vita della Circoscrizione e della città.
2. Ogni Consigliere può chiedere la parola per comunicazioni di grave importanza e urgenza su argomenti analoghi.
3. Ciascun Consigliere può formulare domande di attualità su fatti accaduti successivamente allo svolgimento dell'ultima seduta del Consiglio.
4. Le domande di attualità di cui al comma precedente, devono interessare esclusivamente il territorio e l'attività del Consiglio di Quartiere.
5. Le domande di attualità, formulate per iscritto, sono rivolte al Presidente del Quartiere e dovranno essere presentate entro 72 ore precedenti il giorno in cui si terrà la seduta del Consiglio. Copia della domanda sarà subito trasmessa, a cura degli uffici del Consiglio, al Presidente del Quartiere e al Presidente della Commissione competente.
6. Il Presidente, o il Presidente della Commissione da lui delegato, risponde nel tempo massimo di tre minuti; uguale tempo sarà concesso al Consigliere per replicare e dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
7. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande di attualità non può eccedere i venti minuti.
8. Il Presidente del Quartiere comunica all'inizio della seduta le motivazioni dell'eventuale inammissibilità delle richieste di cui al presente articolo.

Art. 8
Interventi dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può intervenire una sola volta su ogni argomento su cui la commissione ha già espresso parere.
2. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
3. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente può togliergli la parola.
4. Ogni Consigliere può intervenire in qualsiasi momento della discussione per mozione d'ordine, cioè per richiamare al regolamento l'ordine dei lavori o delle votazioni.

Art. 9
Tempi di svolgimento del Consiglio

1. Il numero legale deve essere raggiunto entro la mezz'ora successiva a quella di convocazione della seduta.
2. Tempi per lo svolgimento degli interventi:
 - a) presentazione di proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni: 10 minuti;
 - b) interventi, proposte di emendamento, dichiarazioni di voto e Ordini del

Giorno: 5 minuti;

c) interventi per fatto personale: 5 minuti.

3. Il Presidente ha facoltà di sospendere i lavori per una breve pausa di durata non superiore a 30 minuti, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 10

Presentazione e discussione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi e possono essere proposti dal Presidente del Consiglio, dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari.
2. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti.
3. La presentazione degli emendamenti alle deliberazioni, alle mozioni, alle risoluzioni e agli ordini del giorno si effettua in forma scritta, anche durante la seduta del Consiglio.
4. I subemendamenti vengono presentati per iscritto durante la seduta consiliare.
5. Le Commissioni formulano gli emendamenti in sede di esame dell'atto.
6. I proponenti, qualora non fossero membri della Commissione pertinente, verranno invitati ad illustrare la mozione presentata.
7. Il Presidente del Consiglio di Quartiere può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati.
8. Gli emendamenti formulati dalle Commissioni o dai Consiglieri in sede di parere formano oggetto di esame ed eventuale approvazione da parte del Consiglio.
9. Se gli emendamenti risultano accolti, per iscritto o con apposita dichiarazione in Consiglio, da parte del proponente dell'atto, l'atto viene posto in votazione con le proposte di modifica accolte, salvo quanto disposto dal comma successivo.
10. Gli emendamenti alle mozioni formulati dalle Commissioni in sede di esame delle stesse, se accolti dal proponente, fanno sì che le mozioni interessate diventino d'iniziativa della Commissione stessa.
11. Le Commissioni hanno facoltà di proporre una mozione contrapposta da discutere e votare in Consiglio anche se non iscritta all'ordine del giorno.
12. Su tutti gli emendamenti presentati su uno stesso articolo si svolge un'unica discussione.
13. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Quartiere può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
14. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque (5) minuti.
15. I subemendamenti e gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame.
16. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi.
17. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.
18. Tutti i Consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti e sostituirli con una propria controproposta sottoscritta da almeno cinque Consiglieri che deve contenere il testo che s'intende sottoporre a votazione.

19. In questo caso il Presidente del Quartiere, sospende la discussione degli emendamenti proposti dai Consiglieri richiedenti, sottopone alla discussione e al voto gli emendamenti residui. La votazione finale si svolge sui testi contrapposti.

Art. 11 **Processo Verbale**

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale sommario, che deve contenere giorno, ora e luogo della seduta, ordine dei lavori della seduta, i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, il numero dei voti resi su ogni proposta, i nominativi dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari, nonché il resoconto sintetico della seduta.
2. Ogni Consigliere può richiedere alla Presidenza l'inserimento nel verbale sommario del testo integrale di proprie dichiarazioni o interventi depositandone copia scritta prima del termine della seduta.
3. I verbali sommari delle sedute del Consiglio precedenti vengono inviati ai Consiglieri unitamente alle Convocazioni nel rispetto dei tempi previsti. Non vengono invece inviati in caso di convocazioni di sedute d'urgenza.
4. Il processo verbale di una precedente seduta viene sottoposto al Consiglio di norma entro due mesi e si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno.
5. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire prima della loro messa in votazione in Consiglio. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica, il Presidente del Consiglio di Quartiere:
 - a) accoglie le osservazioni e le proposte di rettifica e le presenta nella stessa seduta al Consiglio per l'approvazione, ovvero sottopone le osservazioni e le proposte al voto del Consiglio;
 - b) rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.
6. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso.
7. Il processo verbale è curato dal Dirigente del Servizio Quartieri o suo delegato e, una volta approvato, è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio di Quartiere.
8. Di ogni seduta del Consiglio di Quartiere è effettuata una registrazione magnetica integrale, che viene conservata agli atti.

Art. 12 **Pubblicizzazione del Consiglio**

1. L'Ordine del Giorno delle sedute nelle quali vengono trattati argomenti di particolare rilevanza quali bilancio, documenti programmatici, varianti generali di PRG deve avere la massima pubblicizzazione sia attraverso organi di informazione cittadina che mediante affissione nella sede del Quartiere ed in tutte le sedi di attività decentrate, oltre che negli spazi pubblici comunali.
2. In particolare i Consigli convocati ai sensi del successivo art.12 saranno pubblicizzati anche presso le sedi dei circoli ricreativi, culturali e sociali e, data la loro specificità, potrà essere richiesta la presenza di esponenti dell'Amministrazione Comunale e della stampa cittadina.

Art. 13
Consigli “aperti” o in “altra sede”

a) Consigli aperti

Per argomenti rilevanti e specifici, l'attività del Consiglio può essere organizzata in modo da prevedere l'intervento di organizzazioni e di singoli cittadini i quali possono parlare previa formale iscrizione presso la sede del Consiglio entro 10 minuti dall'inizio della seduta.

I tempi di svolgimento del Consiglio aperto sono gli stessi previsti per il funzionamento delle sedute ordinarie; ciascun intervento ha la durata massima di 5 minuti per l'esposizione dei contenuti.

b) Riunioni in altra sede. Analogamente a quanto previsto dai commi precedenti, si potrà stabilire di riunire il Consiglio in altro luogo rispetto al Centro Civico, su ordini del giorno che contengano unicamente la trattazione degli argomenti specifici e rilevanti che hanno reso necessaria la convocazione in altra sede.

Art. 14
Rapporti fra Consigli e Uffici

Nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico 267/00 e dalla L. 241/90 i Consiglieri possono accedere agli Uffici ed agli atti secondo le modalità previste dal regolamento sull'accesso.

Art. 15
Conferenza Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente con il compito di esaminare l'organizzazione dei lavori del Consiglio, e per l'eventuale tenuta d'assemblee pubbliche su problemi di particolare rilevanza.
2. La Conferenza dei Capigruppo si riunisce prima della riunione del Consiglio per concordare la sequenza di discussione dell'Ordine del Giorno (ivi comprese le iscrizioni d'urgenza).
3. Nel caso di variazioni rispetto allo stampato comunicato ai Consiglieri, il Presidente le annuncia e ne motiva la decisione in apertura dei lavori.
4. La Conferenza dei Capigruppo valuta la possibilità di riunire i Consigli nelle forme previste dall'art.12.

Art. 16
Collegio di Presidenza

1. L'attività del Collegio di Presidenza è regolamentata dal Regolamento dei Consigli di Quartiere.
2. I Presidenti delle Commissioni permanenti che facciano parte della maggioranza consiliare partecipano al Collegio di Presidenza.
3. Alle riunioni del Collegio di Presidenza possono partecipare, su invito, i Presidenti delle Commissioni Speciali ed il Presidente della Commissione Garanzia e Regolamento ed i Consiglieri che abbiano avuto particolari incarichi da parte della Presidenza.

4. Il Collegio di Presidenza, anche sulla base dei lavori propositivi delle Commissioni Consiliari esprime ed elabora gli indirizzi politici per la realizzazione delle attività dei servizi di base di competenza dei Quartieri secondo le indicazioni dei Criteri Direttivi.
5. Il Collegio di Presidenza autorizza le collaborazioni del Quartiere in relazione alle attività promosse da cittadini e da Associazioni.
6. Il Collegio di Presidenza elabora annualmente una relazione sull'attività dello stesso e sull'andamento del Consiglio di cui viene data lettura in Consiglio.

Art. 17

Attribuzioni delle Commissioni Permanenti:

1. Le Commissioni consiliari, previa assegnazione per competenza del Presidente del Quartiere, istruiscono in sede consultiva le mozioni e le risoluzioni presentate dai Consiglieri di Quartiere entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data del protocollo.
2. Le Commissioni consiliari possono altresì istruire gli Ordini del Giorno presentati in Consiglio e rinviati, in accordo con il proponente per ulteriori approfondimenti, nella commissione competente.
3. Le attribuzioni delle Commissioni permanenti secondo le indicazioni dei Criteri Direttivi e del Regolamento dei Consigli di Quartiere sono le seguenti:
 - a) **POLITICHE SOCIALI:**
 - centri anziani;
 - centro Polivalente “Il Porto”;
 - vacanze anziani;
 - Agosto Anziani;
 - rete di Solidarietà;
 - rapporti di collaborazione con Associazioni di Volontariato e Terzo Settore;
 - prevenzione attraverso incontri informativi su temi di carattere sociale e socio-sanitario;
 - monitoraggio, promozione di iniziative e progettazione di interventi sui temi della tutela della salute mentale, disagio, attività per minori a rischio;
 - attività volte al superamento di disagi dovuti a situazioni di: handicap psico-fisico, dipendenze, emarginazione, immigrazione.
 - b) **POLITICHE CULTURALI:**
 - organizzazione di eventi culturali, manifestazioni e mostre;
 - rapporti e collaborazioni con le Biblioteche del Quartiere;
 - attività culturali per lo studio e la valorizzazione del territorio;
 - intercultura, promozione delle tradizioni popolari e locali;
 - valorizzazione dell'associazionismo culturale del territorio.
 - c) **POLITICHE EDUCATIVE:**
 - servizi alle scuole, educazione permanente, valorizzazione del rapporto tra scuole e territorio;
 - centri estivi, ludoteche, supporto educativo;
 - promozione di progetti didattici e di attività volte a favorire l'integrazione e partecipazione sociale.

d) POLITICHE AMBIENTALI E DEL TERRITORIO

Assetto del territorio

- Urbanistica: Piano Strutturale, Regolamento Edilizio, Varianti PRG, piani di recupero, edilizia.
- Infrastrutture: nuove opere, progettualità urbana.
- Patrimonio: rapporti con le Direzioni Immobiliari abitativo e non abitativo.
- Mobilità: Rapporti con i comuni contermini, Città Metropolitana e le società di gestione dei servizi pubblici.

Viabilità

- Contribuisce all'indirizzo e monitoraggio delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi a strade, parcheggi e spazi pubblici.
- Cura i rapporti con le società di gestione dei sotto servizi di impianti, servizi sulla strada e Polizia Municipale.

Ambiente

- Contribuisce all'indirizzo e monitoraggio relativamente alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, ambiente e parchi;
- Studio di viabilità alternative e piste ciclabili;
- Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e approfondimento dei temi legati all'inquinamento ambientale di varia natura.

Commercio

- Cura i rapporti con le categorie economiche;
- Contribuisce all'indirizzo e monitoraggio relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili pubblici del Quartiere rapportandosi con le unità operative tecniche;

e) POLITICHE SPORTIVE E GIOVANILI:

- Promozione dello Sport per tutti;
- Contribuisce al monitoraggio ed indirizzo su manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi del Quartiere;
- Cura i rapporti con le Società Sportive;
- Attività volte alla diffusione della conoscenza della pratica sportiva e alla valorizzazione del territorio.
- Tematiche di carattere socio-sportivo-sanitario;
- Individuazione di bisogni e risorse, promozione di attività per le Politiche Giovanili;
- organizzazione di iniziative per la valorizzazione delle realtà giovanili anche in collaborazione con realtà esterne al Quartiere;
- Programmazione e attività dei Centri Giovani;
- Rapporti con i centri per l'impiego, progetti di orientamento e formazione al lavoro;
- Volontariato e disagio Giovanile.

f) GARANZIA E REGOLAMENTO

La Commissione Garanzia e Regolamento si occupa:

- di garantire l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consiglieri di Quartiere su atti deliberativi, interrogazioni e interpellanze e di richiesta di convocazione del Consiglio;
- di monitorare l'attuazione degli indirizzi, delle mozioni, delle risoluzioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio e di verificare il rispetto degli impegni, in essi contenuti;
- di verificare l'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti e agli atti

- degli organi del Comune e dei Consigli di Quartiere da parte dei Consiglieri, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, dallo Statuto e Regolamenti Comunali.
- dell'istruttoria delle eventuali modifiche e/o adeguamenti al Regolamento del Quartiere 3 richiesti dalla Legge, dallo Statuto o da Regolamenti Comunali, nonché di quelli proposti dagli stessi Consiglieri.

Art. 18

Nomina dei Presidenti e Membri delle Commissioni permanenti

1. Nomina del Presidente e del Vicepresidente di una Commissione permanente: si applica il Regolamento dei Consigli di Quartiere; il Presidente della Commissione permanente Garanzia e Regolamento è eletto dai Consiglieri che facciano parte delle minoranze consiliari, il Vice Presidente dai Consiglieri che facciano parte della maggioranza consiliare.
2. Nomina dei Consiglieri: nell'ambito di ciascuna Commissione il Consiglio elegge da un minimo di quattro (4) a un massimo di otto (8) Consiglieri oltre al Presidente in maniera tendenzialmente proporzionale e rappresentativa della consistenza dei gruppi presenti.
3. Partecipazione dei Consiglieri alle Commissioni: ogni Consigliere deve far parte di almeno una Commissione permanente e di non più di tre Commissioni, escluso il Presidente del Consiglio di Quartiere.
4. Norma di nomina: la nomina dei membri delle Commissioni avviene con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio con voto palese.
5. Sostituzioni: le eventuali successive sostituzioni di uno o più componenti avvengono con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio con voto palese.
6. E' facoltà di ciascun componente di Commissione delegare un sostituto qualora si verificassero casi di assenza prolungata. L'assenza dichiarata dovrà avere i termini fra 30 e 90 gg con eventuale proroga, nuovamente da approvare fino ad un massimo di ulteriori 90 gg. La delega proposta dovrà essere approvata dalla Commissione a maggioranza. Il sostituto, accettando, acquisisce diritti e oneri del Consigliere sostituito.
7. Inoltre ciascun componente di Commissione, se impedito a partecipare ai lavori della stessa, può delegare un Consigliere facente parte del proprio Gruppo Consiliare, previa comunicazione scritta agli Uffici amministrativi e al Presidente della stessa Commissione.
8. E' facoltà del Presidente di Commissione invitare consulenti e persone esterne all'Amministrazione Comunale per interventi su argomenti inerenti all'ordine del giorno della seduta.
9. La partecipazione di soggetti esterni alle sedute di Commissione è gratuita e non dà diritto all'esercizio di voto.

Art. 19

Articolazione dei lavori delle Commissioni permanenti

1. Convocazioni: le riunioni delle Commissioni permanenti sono convocate dal Presidente della Commissione e si svolgono, di norma, presso il Centro Civico. La convocazione delle Commissioni può essere richiesta e sollecitata oltre che dal rispettivo Presidente anche dal Presidente del Quartiere o da un terzo dei consiglieri membri della commissione

2. Ciascuna riunione riguarda uno o più punti specifici, nelle materie di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
3. I componenti della Commissione dovranno essere avvisati con almeno 72 ore d'anticipo, secondo lo strumento di convocazione indicato dal componente di commissione, in caso di convocazioni urgenti almeno con 24 ore d'anticipo.
4. Copia della convocazione d'ogni Commissione dovrà essere fatta pervenire anche ai Capigruppo con le stesse modalità di cui sopra.
5. Numero legale: la riunione di una Commissione permanente è ritenuta valida con la presenza della metà dei consiglieri; in caso di disparità del numero dei componenti la riunione si ritiene valida approssimando per eccesso tenendo conto anche del Presidente della Commissione.
6. Decisioni: è facoltà di ogni componente della commissione di chiedere, su questioni dell'o.d.g., una decisione con relativa votazione. La votazione assume il valore di parere della Commissione. Le Commissioni assumono decisioni a maggioranza con indicazione della preferenza espressa dai consiglieri membri.
7. Gruppi di lavoro: le Commissioni nominano gruppi di lavoro per curare specifiche materie o istruire particolari argomenti.
8. Assistenza alle riunioni: ciascuna riunione dovrà essere assistita da un dipendente, che avrà il compito di redigere una sintesi della discussione e delle decisioni prese, con l'indicazione di eventuali posizioni dissenzienti. Tale sintesi, di cui sarà data lettura durante la commissione successiva, dovrà essere sottoscritta dal Presidente di Commissione e dal dipendente entro questa ultima seduta, e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data della Commissione oggetto della stessa.
9. I gruppi consiliari possono designare propri uditori per partecipare, senza diritto di parola ed esercizio di voto, alle sedute di Commissione nelle quali non sono rappresentati.

Art. 20

Riunioni di più Commissioni

Due o più Commissioni possono riunirsi congiuntamente per l'esame di documenti di particolare rilevanza o che sono d'interesse di più Commissioni. Il coordinamento di tali riunioni è effettuato dai Presidenti delle singole Commissioni.

Art. 21

Commissioni speciali

1. Il Consiglio di Quartiere può istituire delle Commissioni speciali con compiti istruttori e propositivi per l'approfondimento di particolari questioni e problemi.
2. La Commissione Speciale si compone di un minimo di tre (3) ed un massimo di cinque (5) Consiglieri compreso il Presidente.
3. Con la deliberazione istitutiva viene eletto il Presidente ed i componenti della Commissione nonché precisati compiti, criteri di svolgimento dei lavori e tempi di conclusione.
4. La durata della Commissione non può, in ogni caso, superare i centoventi (120) giorni, è prorogabile con apposita deliberazione per una sola volta e per un periodo analogo o inferiore.
5. Fino al termine previsto per la conclusione dei lavori, fissato dalla deliberazione istitutiva

o di proroga, non può essere istituita un'altra Commissione speciale.

6. Il Presidente di una Commissione Speciale viene nominato con le stesse regole seguite per l'elezione del Presidente di una Commissione permanente e può partecipare all'attività del Collegio di Presidenza, se richiesto dal Presidente.
7. I componenti di una Commissione Speciale vengono eletti con le stesse regole seguite per i componenti delle Commissioni permanenti.
8. Con periodicità stabilita dal Collegio di Presidenza il Presidente della Commissione temporanea relaziona in Consiglio i risultati del lavoro della Commissione stessa, su cui il Consiglio, se lo ritiene, apre un dibattito.
9. La conclusione dei lavori di una Commissione temporanea è preceduta dall'esposizione da parte del suo Presidente di un rapporto sui lavori effettuati, su cui il Consiglio di Quartiere, se lo ritiene, apre un dibattito.

TITOLO III

USO PUBBLICO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI SPAZI AFFIDATI AL QUARTIERE

Art. 22

Centro Civico ed altri spazi affidati al Quartiere.

Funzionamento

Il Consiglio emana un regolamento per il funzionamento del Centro Civico e di ogni altro Centro o Impianto affidato al Quartiere, nonché per l'uso delle attrezzature del Quartiere medesimo.

TITOLO IV

RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

Art. 23

Accesso del pubblico agli uffici

Disponibilità

Gli uffici del Quartiere sono a disposizione dei cittadini per i diritti previsti dal Regolamento dei Consigli di Quartiere.

Art. 24

Regolamento per lo svolgimento di assemblee pubbliche

1. La partecipazione dei cittadini è garantita dagli articoli contenuti nel Regolamento dei Consigli di Quartiere. Il Quartiere attua, nelle disposizioni che seguono, quanto disposto dal citato Regolamento dei Consigli di Quartiere.
2. L'accesso alle strutture affidate al Quartiere per lo svolgimento di assemblee o riunioni si attua secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione in uso di sale e locali del Q.3.
3. L'elenco degli impegni delle varie strutture è reso disponibile presso gli uffici del Quartiere.

Art. 25
Consulte

Per promuovere la partecipazione dei cittadini, il Quartiere favorisce la formazione di Consulte su temi di particolare importanza.

Almeno due volte l'anno, ciascuna commissione convoca in consulta tutti i soggetti afferenti alle proprie tematiche.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Quartiere con la maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti.